

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì-Cesena

RACC. N. 388

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA E
L'ENTE GESTORE LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE
PARITARIE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI COSTI PER LE
FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI RESIDENTI. PERIODO
SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2015**

L'anno duemilaquattordici, addì otto (8) del mese di settembre in Civitella di Romagna, presso la residenza comunale, posta in viale Roma n. 19, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

l'amministrazione comunale di Civitella di Romagna, C.F. 80002330407, rappresentata dalla dott.ssa **Sabrina Aleotti**, nella sua qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

E

la scuola dell'infanzia **Sacro Cuore di Cusercoli** gestita dall'Ente comitato Laico di gestione (C.F. 80010060400) (di seguito E.G. in quanto ente gestore), rappresentata dalla sig.ra **Patrizia Amanti**, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della scuola stessa;

Premesso che:

- nel territorio comunale si è da tempo consolidato, grazie al sistema di convenzionamento, un rapporto di collaborazione con le scuole private paritarie, allo scopo di realizzare un sistema integrato di scuole dell'infanzia pubbliche e private, basato sul coordinamento delle diverse offerte formative;

- che è stato possibile garantire il diritto di tutti i bambini e delle bambine in età dai tre ai sei anni del comune di Civitella di Romagna a godere di pari opportunità, in un quadro di pluralismo culturale e in una logica di confronto e approfondimento di opzioni diverse;

Viste:

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” la quale afferma che “la Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dell’infanzia lungo tutto l’arco della vita”;
- la legge regionale 08/08/2001 n. 26, “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita – Abrogazione della L.R. 25/05/1999 n. 10” che :
 - stabilisce che regioni ed enti locali pongano a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza, in materia di diritto allo studio, il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e degli enti locali, (art. 1 comma 4);
 - ha per oggetto (art. 2) le azioni che favoriscono la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall’art. 1 della citata legge 10/03/2000, n. 62 e fatta salva l’applicazione del comma 7 del medesimo articolo, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa della famiglia;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 contenente indicazioni ed istruzioni, per l’attuazione della legge 28/03/2003, n. 53, il quale prevede che sia assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di

frequenza della scuola dell'infanzia;

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- Preso atto dell’intesa tra regione, ANCI Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna, Legautonomie Emilia Romagna, Arer Ipab Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna e LegaCoop-ANCST dell’Emilia Romagna e FISM stipulata in data 09.10.2003;

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;
- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”;
- l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8/09/2009 in particolare il punto 2 “Scuola dell’infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa”;
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;

Considerato che :

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d’istruzione;
- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi

di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

Dato atto che le precedenti convenzioni hanno permesso di ridurre il costo delle rette a carico delle famiglie dei bambini frequentanti, offrendo, a chi fosse interessato, la possibilità di usufruire di un servizio per l'infanzia vicino alla propria residenza andando a sopperire alla limitatezza numerica dell'offerta pubblica;

Ritenuto la convenzione una scelta opportuna e socialmente utile che, nella logica del pluralismo istituzionale e del sistema educativo integrato, rispetta la libertà di scelta delle famiglie, ed al tempo stesso, con la definizione di regole precise, garantisce il diritto di tutti i bambini di età 3 – 6 anni di godere di pari opportunità formative ed educative a costi accessibili;

Considerato che il contributo comunale ha la finalità di concorrere a sostenere i costi di gestione e di determinare una riduzione della retta di frequenza per i bambini del comune di Civitella di Romagna, lo stesso potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui dalla compilazione dell'allegato B) "Bilancio riferito all'anno scolastico precedente" emergessero degli utili;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione i soggetti firmatari si impegnano a realizzare le sinergie per creare, per i soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia paritarie, le migliori condizioni per soddisfare le domande di servizio educativo per la fascia 3/6 anni.

Art. 2 – Impegno del gestore sulle condizioni di accoglienza nella struttura

L'Ente Gestore delle scuole d'infanzia private paritarie (che di seguito verrà denominato semplicemente gestore) si impegna a:

1. Collaborare con il comune di Civitella di Romagna per lo sviluppo di un sistema integrato locale delle scuole dell'infanzia, concorrere alla programmazione del servizio, promuovere lo sviluppo della qualità dell'offerta educativa e collaborare per mantenere costante il livello di generalizzazione del servizio.
2. Ad accettare le iscrizioni di tutti i bambini che compiono i 3 anni di età entro l'anno solare o che sono in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente, qualora ricorrano le condizioni di accoglienza, senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura, religione.
3. A favorire l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socioculturale o con disabilità nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra scuola, comune e Azienda Unitaria Sanitaria Locale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. n. 104/92 in materia di "assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate";
4. A non accogliere bambini residenti in altri comuni se non esaurite le richieste di residenti nel comune di Civitella di Romagna;
5. Ad applicare agli alunni residenti una retta ridotta rispetto ai non residenti, in considerazione del contributo erogato dal comune.

Art. 3 – Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

I gestori si impegnano a:

- a) Rispettare gli indirizzi e gli orientamenti nazionali relativi alle scuole dell'infanzia statali (attualmente allegate come "indicazioni nazionali al D.Lgs. n. 59/2004");
- b) Realizzare un significativo raccordo con gli altri servizi del territorio;
- c) Definire e rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola, assicurando che l'anno scolastico abbia una durata non inferiore a quella stabilita dall'annuale calendario scolastico per le scuole materne statali;

d) Applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro di riferimento, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformarsi gradualmente alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto fra numero delle insegnanti e numero delle sezioni.

Art. 4 – Adeguatezza strutturale

Il gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali. L'idoneità strutturale sarà certificata e verificata periodicamente dall'Azienda U.S.L. competente. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti il gestore deve attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 5 – Qualifica e trattamento del personale

Il personale insegnante ed ausiliario, operante nella scuola, deve essere in possesso del titolo di studio previsto per l'incarico ricoperto; in particolare il personale insegnante deve rispondere ai requisiti dettati dalla legge 62/2000; il personale per l'attività integrativa e ausiliaria potrà essere volontario. Anche in tal caso deve, comunque, essere provvisto di titolo di studio corrispondente alla funzione svolta, di polizza assicurativa, stipulata dall'ente gestore, per la responsabilità civile verso terzi.

Il numero di personale volontario deve essere contenuto entro il tetto massimo previsto dalle norme di legge vigenti. Al personale assunto e dipendente dall'ente gestore (direttivo, docente e non docente) sono applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Art. 6 – Formazione e qualificazione del servizio

Il gestore:

a) assicura, nell'ambito dell'orario di servizio del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione educativo – didattica, la gestione collegiale

della scuola e l'aggiornamento professionale, così come previsto dalla normativa vigente;

b) si impegna, inoltre, a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi educativi (in particolare con le scuole dell'infanzia di altro assetto istituzionale, i micro-nido e le scuole primarie) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (C.S.A., istituzioni scolastiche), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui operano.

c) si avvale, per realizzare la direzione tecnica e l'interazione con gli altri servizi educativi del territorio, di proprie figure professionali qualificate con funzioni di coordinamento. Tali figure parteciperanno, nei modi che dovranno essere concordati, agli incontri del coordinamento pedagogico provinciale.

Art. 7 – Servizi per l'accesso

Il gestore:

a) assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico – sanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda U.S.L. impegnandosi a utilizzare prodotti senza organismi geneticamente modificati, così come previsto dalla legge regionale n. 29/2002 e a considerare l'opportunità di introdurre derrate di provenienza biologica.

b) si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi, e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus e nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo.

Art. 8 – Informazione e documentazione

L'ente gestore assicura:

a) La pubblicità dei bilanci nelle forme previste dall'art. 4 lettera a) della legge 62/2000;

b) La presentazione all'ente locale (servizio scuola):

- entro il 15 ottobre di ogni anno, della scheda informativa del servizio (allegato A alla presente convenzione) e a segnalare tempestivamente le variazioni che si dovessero determinare nel corso dell'anno rispetto a quanto segnalato nella citata scheda;

- entro il 31 dicembre di ogni anno di vigenza della convenzione, per il periodo settembre/dicembre e entro il 20 luglio, per il periodo gennaio/giugno, dell'elenco degli alunni iscritti frequentanti;

- entro il 31 dicembre, con decorrenza dal secondo anno di vigenza della convenzione, del bilancio dell'anno precedente secondo la scheda (allegato B alla presente convenzione);

c) l'informazione alle famiglie rispetto al concorso economico-finanziario del comune;

d) la messa a disposizione di informazioni, dati statistici o quant'altro fosse utile allo scopo della presente convenzione e dello sviluppo del sistema integrato che la sottende;

e) a presentare al comune possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno scolastico, e, comunque non oltre il mese di settembre l'elenco degli alunni certificati, per i quali viene richiesto il servizio di sostegno/appoggio educativo, per l'anno scolastico successivo, unitamente alla documentazione necessaria.

Art. 9 – Impegni del comune di Civitella di Romagna

Il comune di Civitella di Romagna si impegna:

1. a garantire, attraverso il riconoscimento di contributi alle famiglie, l'abbattimento delle rette, così da creare le condizioni di pari opportunità per tutti i minori da 3 a 6 anni;

2. a riversare pertanto, direttamente al gestore, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, un contributo annuo per ogni alunno iscritto e frequentante, residente nel comune di Civitella di Romagna, pari a Euro 760,00 per gli anni scolastici di vigenza della convenzione;
3. il contributo di cui al comma 2 andrà a coprire anche eventuali esenzioni parziali che il gestore deciderà di concedere, dietro presentazione della dichiarazione ISE/ISEE da parte degli utenti ed avvalendosi del servizio di assistenza sociale; le esenzioni dovranno essere comunicate al comune.

Il contributo alle famiglie verrà liquidato direttamente al gestore, che si impegna a ridurre di pari cifra l'importo della retta destinata alle famiglie residenti;

In sede di liquidazione il contributo complessivo annuo presunto potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione, essendo commisurato al numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti la scuola e che in caso di aumento, si procederà con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo al conseguente aumento di impegno di spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio e tenuto conto delle politiche educative programmate dall'assessorato competente;

Il contributo viene riconosciuto per intero, a fronte di una frequenza annuale ed in misura ridotta in modo proporzionale alla frequenza, in caso di iscrizioni parziali e/o di frequenze inferiori all'anno scolastico.

Considerato che il contributo comunale ha la finalità di concorrere a determinare una riduzione della retta di frequenza per i bambini di Civitella di R., lo stesso potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui dalla compilazione dell'allegato B "Bilancio riferito all'anno scolastico precedente" emergessero degli utili;

4. a riconoscere mediante apposita delibera della giunta comunale (previa presentazione da parte del gestore della documentazione necessaria, compresa la valutazione della neuropsichiatria infantile e per la cui

adozione l'amministrazione si avvarrà, se del caso, del supporto dell'assistente sociale competente) un contributo aggiuntivo a parziale copertura degli oneri derivanti dalle intese di cui all'art. 2, comma 3 della presente convenzione. In specifico viene riconosciuto ai gestori un contributo massimo del 60% della spesa sostenuta per l'assunzione di personale aggiuntivo, per l'accoglienza di alunni con handicap, certificati dall'AUSL e comunicati all'ente ai sensi dell'art. 8 lett. e).

L'assistenza medico – sanitaria per i bimbi iscritti sarà assicurata dai servizi AUSL competenti.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo di cui all'art. 9, punto 3), verrà erogato in due tranches. Una prima tranche, pari al 75% del contributo teorico erogabile, verrà liquidata entro il mese di gennaio, subordinatamente alla esecutività della delibera di approvazione del bilancio comunale previa presentazione a cura dei gestori:

- della scheda informativa annuale, **allegato A**);
- del prospetto relativo agli alunni iscritti;

il restante 25% verrà liquidato, a conguaglio, al termine dell'anno scolastico, previa presentazione del prospetto riassuntivo relativo agli alunni iscritti e frequentanti;

Qualora dalla scheda informativa non risulti la differenziazione della retta residenti/non residenti, l'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre l'importo del contributo.

Il contributo di cui all'art. 9, punto 4), verrà erogato entro il 31/07 di ogni anno sulla base della documentazione presentata dai gestori. Il contributo coprirà la quota percentuale di cui all'art. 9, punto 4), in riferimento alla concreta realizzazione di quanto previsto nel progetto di integrazione.

Art. 11 - Istituzione e composizione della commissione paritetica di verifica e sviluppo

L'amministrazione comunale istituisce, in accordo con il gestore, una commissione paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. Tale commissione è composta da:

- sindaco o suo delegato;
- presidente o legale rappresentante (o suo delegato) di ciascuna delle scuole materne convenzionate;
- il responsabile comunale competente (o suo delegato);
- un coordinatore pedagogico designato dal gestore delle scuole autonome;
- un rappresentante dei genitori delle scuole materne convenzionate;
- i rappresentanti delle associazioni delle scuole autonome convenzionate.

Art. 12 – Compiti della commissione

La commissione ha i seguenti compiti:

- 1) garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del territorio comunale, favorendo e sollecitando forme di collaborazione fra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;
- 2) seguire e verificare l'applicazione della convenzione, sottoponendo all'inizio dell'anno scolastico, una relazione sullo stato di applicazione della stessa alla giunta comunale;
- 3) studiare ed attuare modalità di informazione nei riguardi delle famiglie sui contenuti della convenzione;
- 4) proporre iniziative di qualificazione dei servizi per l'infanzia;
- 5) avanzare proposte sulle modalità di rinnovo della convenzione.

Art. 13 – Durata della convenzione

La convenzione ha validità per l'anno scolastico 2014/2015.

Art. 14 – Regime contrattuale

Il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 460/1997, trattandosi di convenzione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La presente convenzione realizza fini istituzionali del comune; ai fini fiscali si precisa che quanto indicato come contributo ha effettiva natura di rimborso spese con onere di consuntivazione e, pertanto, è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte seconda, della tariffa di cui al D.P.R. 131/1986 e gli oneri dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi farà richiesta. Per propria natura il presente contratto non è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria.

IL COMUNE

L'ENTE GESTORE